



Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTA la direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa alla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni che individua la rete stradale di interesse nazionale;

VISTA la decisione 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996 e successivi aggiornamenti, che individua la rete transeuropea dei trasporti;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, di attuazione della citata direttiva 2008/96/CE ed in particolare l'articolo 1, comma 3, che ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 la disciplina contenuta nel decreto medesimo si applica anche alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale, individuata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni, non comprese nella rete stradale transeuropea, siano esse, a quella data, in fase di pianificazione, di progettazione, in costruzione o già aperte al traffico e che con decreto del Ministro per le infrastrutture e dei trasporti il suindicato termine di decorrenza possa essere prorogato a data successiva e comunque non oltre il 1° gennaio 2021;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 "Sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE" che, in particolare, individua la rete stradale italiana appartenente alla rete transeuropea;

CONSIDERATO che, nelle more del completamento del quadro di riferimento normativo in attuazione del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, non sono ancora entrate pienamente a regime tutte le attività, relative alla rete stradale transeuropea, attribuite a questo Ministero, in qualità di Organo Competente, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) del medesimo decreto legislativo;

RITENUTO, pertanto, necessario, prorogare di un anno il termine del 1° gennaio 2016;


Sulla proposta del direttore generale della direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali con nota n. 0010058 del 03.12.2015;

DECRETA:

Art.1

(Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35)

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 è prorogato al 1° gennaio 2017.


Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti